

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IDROPOLIS PISCINE S.R.L. ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100) E APPROVAZIONE NUOVI PATTI PARASOCIALI.

Nr. Progr. **67**
Data **28/09/2017**
Seduta NR. **8**
Titolo **4**
Classe **3**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/09/2017

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **28/09/2017** alle ore **18:30** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	N	QUERZÈ DAVIDE	S	MANSERVISI ALESSANDRO	S
MADDALONI CARMINE	S	IOVINO PAOLO	S		
CRUCITTI PAOLA	S	SCARPELLI SILVIA	S		
MORANDI NADIA	N	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>			

Assenti giustificati i signori:

LAFFI ELISA, MORANDI NADIA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, *SAGGINI PATRIZIA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

QUERZÈ DAVIDE, SCARPELLI SILVIA, MANSERVISI ALESSANDRO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IDROPOLIS PISCINE S.R.L. ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100) E APPROVAZIONE NUOVI PATTI PARASOCIALI.

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione n. 65 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 21.565.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.10.2010, esecutiva, è stata approvata la costituzione della Società "Idropolis S.r.l.", mediante trasformazione eterogenea, ai sensi dell'art. 2500 octies Cod. Civ., del Consorzio Intercomunale per le Piscine, con sede in San Giovanni in Persiceto, partecipata interamente dai Comuni di Anzola dell'Emilia, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, con patrimonio sociale mutuato dal Consorzio;
- la società è a capitale interamente pubblico, attualmente fissato in € 100.000,00 e che di essa fanno parte, oltre a questo Comune, anche i Comuni di Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, con una partecipazione paritaria del 20% ciascuna;
- questo Comune ha confermato il mantenimento della partecipazione in Idropolis Srl prima con il "Piano di operativo di razionalizzazione delle società partecipate", redatto ai sensi del comma 612, art. 1, Legge n. 190/2014 e approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 14.04.2015, esecutiva, poi con deliberazione di C.C. n. 27 del 28.04.2016, esecutiva, di presa d'atto della relazione sui risultati conseguiti in merito all'attuazione del suddetto Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;
- la struttura societaria è in tutto corrispondente ai caratteri propri dell'in house, essendo contraddistinta:
 - a) dalla totale partecipazione pubblica;
 - b) da un fatturato svolto per intero derivante da attività svolte in favore ed in luogo degli enti soci;
 - c) da un sistema di controllo analogo congiunto prescritto dall'art. 4 dello Statuto vigente;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 175/2016, attuativo della Legge delega n. 124/2015, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che contiene prescrizioni in capo alle società in controllo pubblico, tra cui si annovera la società Idropolis come espressamente previsto nello Statuto;
- l'art. 26, comma 1, della suddetta normativa il quale stabilisce che:
 - *"1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017, per le disposizioni dell'art. 17 comma 1 il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017";*

- le linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recanti: "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016", che fissano al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco il presupposto legittimante l'affidamento in house;

Considerato che la Società ha fatto pervenire un testo relativo alle modifiche proposte dall'Amministratore Unico ed esaminate nell'Assemblea dei Soci del 22.09.2017, che scaturiscono dalla necessità di ottemperare alle disposizioni normative in precedenza citate e si sostanziano in:

- art. 4: vengono puntualmente descritti gli obblighi della Società verso i Comuni soci al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo;
- art. 5: viene meglio chiarito l'oggetto sociale e la natura in house della Società stessa; al comma 7 viene apposto il limite di legge all'attività svolta dalla Società a favore di soggetti diversi dai soci;
- art. 8 viene ulteriormente sancito il divieto di partecipazione privata al capitale sociale;
- art. 21: comma 1, in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, si prevede di norma l'Amministratore Unico con possibilità da parte dell'Assemblea di nominare il Consiglio di Amministrazione composto da tre membri solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa (art. 11, comma 2 e 3, del TU); comma 5, viene chiarito che la previsione di un Vice Presidente, è esclusivamente collegata alla sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento (art. 11, comma 9, del TU); comma 11 e 12 viene inserito l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di genere e il divieto per gli Amministratori di essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti;
- art. 26: si prevede l'obbligo e non la facoltà della nomina dell'Organo di controllo o Revisore legale dei conti in ottemperanza alla nuova normativa;

Considerato che i Soci all'epoca della costituzione societaria avevano approvato appositi Patti parasociali, che sono attualmente scaduti, e che i soci intendono confermare la volontà di un controllo societario congiunto mediante la sottoscrizione di rinnovati patti;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti:

- le modifiche dello Statuto sociale di Idropolis S.r.l., come riportato nell'allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento;
- i nuovi Patti parasociali, come riportati nell'allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla 2^a Commissione, in data 19.09.2017;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 15 componenti

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le modifiche dello Statuto sociale di “Idropolis S.r.l.”, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) Di approvare i nuovi Patti parasociali, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto in Assemblea societaria al rappresentante del Comune convocata per il giorno 29 settembre 2017 e riferita alle modifiche statutarie.

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 11 del 30/04/2015

STATUTO
CAPO I°

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 1) Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata "Idropolis Piscine S.r.l."

La Società svolge i servizi di cui all'oggetto sociale strumentalmente all'attività degli enti pubblici partecipanti, in funzione della loro attività e nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dei soci in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 utilizzando conseguentemente le modalità dell'affidamento diretto "*in house providing*" nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale.

La società, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 13 D.L. 223/2006, non potrà partecipare ad altre società od enti di qualsiasi natura.

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 67 del 28/09/2017

STATUTO
CAPO I°

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 1) Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata "Idropolis Piscine S.r.l."

2. La Società svolge i servizi di cui all'oggetto sociale strumentalmente all'attività degli enti pubblici partecipanti, in funzione della loro attività e nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dei soci **ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile e dell' art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175** ~~in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3 comma 27 della L. 244/2007~~ utilizzando ~~conseguentemente~~ le modalità dell'affidamento diretto "*in house providing*" nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale.

3. La società, ~~in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 13 D.L. 223/2006,~~ non potrà partecipare ad altre società od enti di qualsiasi natura.

Art. 2) Sede e domicilio dei soci

La società ha sede a San Giovanni in Persiceto (BO).

La società può istituire, modificare o sopprimere, succursali, agenzie, rappresentanze sul territorio italiano, istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei componenti l'Organo di Controllo e del Revisore legale, se nominati, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti alla Società.

Art. 2) Sede e domicilio dei soci

1. La società ha sede a San Giovanni in Persiceto (BO).

2. La società può istituire, modificare o sopprimere, succursali, agenzie, rappresentanze sul territorio italiano, istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

3. ~~Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale, se nominati, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.~~ **Abrogato**

4. ~~Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti alla Società.~~ **Abrogato**

5. **In caso di variazioni di indirizzo, gli amministratori depositeranno apposita dichiarazione del competente Registro delle imprese.**

Art. 3) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4) Controllo analogo dei soci

In ossequio alla normativa attualmente vigente la Società si obbliga a consentire ai soci l'effettuazione, sull'attività sociale, di un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sulle attività da loro svolte direttamente (c.d. " *in house providing*").

A tal fine l'Organo amministrativo:

a) predispone e sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione per la gestione dei beni di proprietà della società e/o ad essa conferiti dai soci, provvedendo altresì ad inviarlo, una volta approvato, agli uffici competenti dei soci, secondo le scadenze con essi concordate, in attuazione e nel rispetto delle indicazioni degli stessi;

b) predispone entro il 31 Luglio di ogni anno di una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci; una volta ottenuta tale approvazione sarà cura dell'organo amministrativo trasmettere i documenti agli organi preposti dei singoli soci;

c) predispone e sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci, entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio e

Art. 3) Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4) Controllo analogo dei soci

1. In ossequio alla normativa attualmente vigente la Società si obbliga a consentire ai soci l'effettuazione, sull'attività sociale, di un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sulle attività da loro svolte direttamente (c.d. " *in house providing*").

2. A tal fine l'Organo amministrativo:

a) **trasmette agli enti pubblici soci, per la preventiva approvazione, almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea,** ~~predispone e sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci~~ il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione per la gestione dei beni di proprietà della società e/o ad essa conferiti dai soci; ~~provvedendo altresì ad inviarlo, una volta approvato, agli uffici competenti dei soci, secondo le scadenze con essi concordate, in attuazione e nel rispetto delle indicazioni degli stessi;~~

b) ~~predispone entro il 31 Luglio~~ **sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione contenente la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l'individuazione delle**

<p>nell'ambito del documento di cui all'art. 2428 del Codice Civile, la relazione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività [di cui alla precedente lettera a)], con la verifica degli investimenti effettuati.</p>	<p>azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; di ogni anno di una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci; una volta ottenuta tale approvazione sarà cura dell'organo amministrativo trasmettere i documenti agli organi preposti dei singoli soci;</p> <p>c) trasmette agli Enti pubblici soci per la preventiva approvazione, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea di approvazione del bilancio di cui al successivo art. 28, predispone e sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci, entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio e nell'ambito del documento di cui all'art. 2428 del Codice Civile, il bilancio stesso e le allegate relazioni. Gli Enti pubblici soci possono esprimere osservazioni e rilievi entro 15 giorni dal ricevimento. la relazione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività [di cui alla precedente lettera a)], con la verifica degli investimenti effettuati.</p> <p>3. Ciascun socio ha diritto di ottenere dagli amministratori notizie ed informazioni relative alle attività svolte dalla Società, nonché di consultare anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.</p>
--	--

Art. 5) Oggetto

La società ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'ampliamento, nonché tutti i servizi complementari e/o connessi, delle piscine coperte e scoperte site in San Giovanni in Persiceto (BO).

L'organizzazione e la gestione delle attività da svolgersi nelle strutture sociali sarà affidata a terzi mediante gara d'appalto.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi potrà acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere in affitto terreni e fabbricati, acquistare, cedere o affittare aziende, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni per fidejussioni e avalli, assumere o cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine, e potrà altresì acquistare e/o sfruttare brevetti.

Infine potrà compiere ogni attività connessa od affine o complementare con l'oggetto sociale sopra indicato.

In ogni caso la società potrà svolgere tutte le altre attività compatibili con i suoi scopi societari, purché affidate nel rispetto delle regole previste nel nostro ordinamento in materia di società partecipate da parte di enti pubblici.

Art. 5) Oggetto

1. La società rispetta i canoni e la missione tipici delle società “in house providing” e pertanto l'interpretazione del presente articolo non potrà che essere quella più armonica rispetto alla natura delle società. La società ha per oggetto **esclusivo per conto degli Enti locali soci la gestione del servizio di interesse generale del complesso** ~~e la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'ampliamento, nonché tutti i servizi complementari e/o connessi,~~ delle piscine coperte e scoperte site in San Giovanni in Persiceto (BO). **Tutte le attività dovranno prestare particolare attenzione all'accesso diffuso degli studenti delle scuole dei Comuni soci e di categorie sensibili (anziani e categorie protette).**

~~2. L'organizzazione e la gestione delle attività da svolgersi nelle strutture sociali sarà affidata a terzi mediante gara d'appalto.~~ **Si intendono ricompresi nello scopo sociale anche:**

- a) **la progettazione per conto proprio, la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento e di potenziamento, la locazione degli spazi costituenti i complessi immobiliari, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le innovazioni, i completamenti richiesti per il buon funzionamento dei complessi immobiliari;**
- b) **l'organizzazione e la gestione, anche mediante appalti o concessioni, delle attività da svolgersi nelle strutture sociali nonché dei servizi accessori, ivi compresi**

	<p style="text-align: center;">eventuali esercizi commerciali per la fornitura di beni e servizi comunque connessi o utili al più efficiente ed economico esercizio dei complessi sportivi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi potrà acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere in affitto terreni e fabbricati, acquistare, cedere o affittare aziende, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni per fidejussioni e avalli, assumere o cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine, e potrà altresì acquistare e/o sfruttare brevetti. 4. Infine potrà compiere ogni attività connessa od affine o complementare con l'oggetto sociale sopra indicato. 5. In ogni caso la società potrà svolgere tutte le altre attività compatibili con i suoi scopi societari, purché affidate nel rispetto delle regole previste nel nostro ordinamento in materia di società partecipate da parte di enti pubblici. 6. La Società, quale organismo <i>in house</i>, dovrà svolgere più dell'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività.
--	---

<p style="text-align: center;">CAPO II° CAPITALE SOCIALE - QUOTE – FINANZIAMENTI</p> <p>Art. 6) Misura del capitale</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.</p> <p>6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta anche in deroga al disposto dell'articolo 2464 del Codice civile, sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.</p> <p>6.3 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.</p> <p>6.4 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore per l'esercizio del diritto di opzione predetto.</p> <p>6.5 In virtù di quanto stabilito al successivo art. 8 del presente statuto, qualora in sede di aumento del capitale sociale uno o più soci non procedano alla sottoscrizione di tale aumento, questi dovranno necessariamente procedere alla cessione della loro intera quota nei confronti di tutti gli altri soci, i quali la acquisteranno in misura tale da mantenere l'identica proporzionalità delle quote di capitale sociale, così come stabilito dal successivo art. 8. In subordine alla suddetta</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II° CAPITALE SOCIALE - QUOTE – FINANZIAMENTI</p> <p>Art. 6) Misura del capitale</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.</p> <p>2. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta anche in deroga al disposto dell'articolo 2464 del Codice civile, sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.</p> <p>3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.</p> <p>4. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore per l'esercizio del diritto di opzione predetto.</p> <p>5. In virtù di quanto stabilito al successivo art. 8 del presente statuto, qualora in sede di aumento del capitale sociale uno o più soci non procedano alla sottoscrizione di tale aumento, questi dovranno necessariamente procedere alla cessione della loro intera quota nei confronti di tutti gli altri soci, i quali la acquisteranno in misura tale da mantenere l'identica proporzionalità delle quote di</p>
---	---

<p>ipotesi, con l'accordo di tutti i restanti soci e fermo restando quanto stabilito dal presente statuto dall'art. 9.2, la cessione potrà avvenire nei confronti di un nuovo socio, che si impegni anche alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato. Qualora i soci restanti non provvedano all'acquisto della quota del socio non aderente all'aumento di capitale e il medesimo socio non ceda la quota ad un nuovo socio come previsto nel precedente capoverso, il socio non aderente incorrerà in una causa di esclusione ai sensi del successivo art. 11.</p> <p>6.6 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del Codice civile.</p>	<p>capitale sociale, così come stabilito dal successivo art. 8. In subordine alla suddetta ipotesi, con l'accordo di tutti i restanti soci e fermo restando quanto stabilito dal presente statuto dall'art. 9.2, la cessione potrà avvenire nei confronti di un nuovo socio, che si impegni anche alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato. Qualora i soci restanti non provvedano all'acquisto della quota del socio non aderente all'aumento di capitale e il medesimo socio non ceda la quota ad un nuovo socio come previsto nel precedente capoverso, il socio non aderente incorrerà in una causa di esclusione ai sensi del successivo art. 11.</p> <p>6. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del Codice civile.</p>
---	--

Art. 7) Finanziamenti dei soci alla società

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa per tempo vigente in materia di raccolta di risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice civile.

Art. 7) Finanziamenti dei soci alla società

1. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa per tempo vigente in materia di raccolta di risparmio.
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice civile.

Art. 8) Quote di partecipazione al capitale sociale

La società è costituita solo da enti pubblici territoriali quali i Comuni e le quote di partecipazione al capitale sociale sono ripartite pariteticamente fra tutti i soci. Sia in fase di costituzione della società, sia durante tutta la sua vita, è fatto divieto ai soci di possedere partecipazioni al capitale sociale in misura diversa di quella paritetica. Qualora in capo ad uno o più soci dovesse venire meno tale pariteticità, il socio o i soci che possiedono una partecipazione superiore a quella degli altri soci dovranno obbligatoriamente procedere alla cessione della parte eccedente della propria quota nei confronti degli altri soci, che dovranno obbligatoriamente acquistarla, in misura tale da ripristinare la piena pariteticità delle partecipazioni. I diritti di voto e tutti gli altri diritti derivanti dal possesso della quota di partecipazione eccedente, sono sospesi sino alla cessione che ripristina la pariteticità delle partecipazioni.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente capoverso, i diritti di voto spettanti a ciascun socio nell'assemblea dei soci, qualunque sia la materia trattata, sono proporzionali alla quota di partecipazione posseduta da ciascuno di essi. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1°, C.C. i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti

Art. 8) Quote di partecipazione al capitale sociale

1. Possono rivestire la qualità di soci esclusivamente gli Enti pubblici territoriali ~~La società è costituita solo da enti pubblici territoriali quali i Comuni~~ e le quote di partecipazione al capitale sociale sono ripartite pariteticamente fra tutti i soci. Sia in fase di costituzione della società, sia durante tutta la sua vita, è fatto divieto ai soci di possedere partecipazioni al capitale sociale in misura diversa di quella paritetica.

1. bis E' assolutamente vietata la partecipazione di privati al capitale sociale. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 è comunque nullo ed inefficace qualsiasi atto che abbia come effetto la partecipazione di privati al capitale sociale ovvero la possibilità per privati di incidere sull'amministrazione della società

2. Qualora in capo ad uno o più soci dovesse venire meno la pariteticità **del comma 1**, il socio o i soci che possiedono una partecipazione superiore a quella degli altri soci dovranno obbligatoriamente procedere alla cessione della parte eccedente della propria quota nei confronti degli altri soci, che dovranno obbligatoriamente acquistarla, in misura tale da ripristinare la piena pariteticità delle partecipazioni. I diritti di voto e tutti gli altri diritti derivanti dal possesso della quota di partecipazione eccedente, sono sospesi sino alla cessione che ripristina la pariteticità delle partecipazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto nel precedente capoverso, i diritti di voto spettanti a ciascun socio nell'assemblea dei soci,

<p>già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione <i>mortis causa</i>, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.</p>	<p>qualunque sia la materia trattata, sono proporzionali alla quota di partecipazione posseduta da ciascuno di essi. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1°, C.C. i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.</p> <p>4. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione <i>mortis causa</i>, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.</p>
---	--

Art. 9) Trasferimento delle quote di partecipazione - gradimento

9.1 Trasferimento delle quote

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 6 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

- in sede di trasferimento delle quote sociali è necessario rispettare quanto stabilito dall'art. 8, primo capoverso, del presente statuto in tema di misura di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci;
- per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compreso, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o di conferimento di azienda, fusione o scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti;
- il diritto di prelazione può essere esercitato da tutti i soci aventi diritto, ma solo a condizione che tutti gli aventi diritto lo esercitino, in modo da consentire il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 primo capoverso, del presente statuto; in questo caso al socio che cede la propria intera partecipazione, subentreranno in misura proporzionale tutti gli altri soci. Qualora al socio cedente subentri un nuovo soggetto, estraneo alla compagine sociale, il diritto di prelazione è escluso in capo a tutti gli altri soci, fermo restando il rispetto di quanto

Art. 9) Trasferimento delle quote di partecipazione - gradimento

9.1 Trasferimento delle quote

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 6 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

- in sede di trasferimento delle quote sociali è necessario rispettare quanto stabilito dall'art. 8, primo capoverso, del presente statuto in tema di misura di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci;
- per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compreso, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o di conferimento di azienda, fusione o scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti;
- il diritto di prelazione può essere esercitato da tutti i

<p>previsto ai successivi paragrafi in tema di trasferimento delle quote partecipazione;</p> <p>- il socio (“proponente”) che intende effettuare il trasferimento (“la proposta”) mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l’organo amministrativo, al quale deve comunicare l’entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell’atto traslativo. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l’organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l’esercizio del diritto di prelazione. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all’organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell’organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell’articolo 1326 del Codice civile e l’organo amministrativo come domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l’accettazione di detta proposta.</p> <p>In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell’atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell’espletamento</p>	<p>soci aventi diritto, ma solo a condizione che tutti gli aventi diritto lo esercitino, in modo da consentire il rispetto di quanto stabilito dall’art. 8 primo capoverso, del presente statuto; in questo caso al socio che cede la propria intera partecipazione, subentreranno in misura proporzionale tutti gli altri soci. Qualora al socio cedente subentri un nuovo soggetto, estraneo alla compagine sociale, il diritto di prelazione è escluso in capo a tutti gli altri soci, fermo restando il rispetto di quanto previsto ai successivi paragrafi in tema di trasferimento delle quote partecipazione;</p> <p>- il socio (“proponente”) che intende effettuare il trasferimento (“la proposta”) mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l’organo amministrativo, al quale deve comunicare l’entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell’atto traslativo. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l’organo amministrativo deve dare notizia della proposta</p>
--	---

delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Nel caso in cui i soci non esercitino il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 45 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

9.2 Gradimento

In tutti casi in cui un socio intenda cedere, a qualsiasi titolo e nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 9.1, la propria quota ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorrerà, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della predetta quota il gradimento da parte dell'assemblea dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria quota, dovrà

di alienazione a tutti i soci, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile e l'organo amministrativo come domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

2. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.
3. Nel caso in cui i soci non esercitino il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al

<p>comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario e la descrizione della quota da alienare, il corrispettivo ed i termini di pagamento della transazione. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio e dovrà essere comunicata al socio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta proposta di cessione, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.</p> <p>Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter Codice Civile.</p> <p>A tal fine l'organo amministrativo nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore del soggetto indicato, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le quote da parte degli altri soci, in questo caso il socio sarà comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria quota.</p> <p>Qualora i soci non provvedano all'acquisto della partecipazione soggetta al gradimento nei sessanta giorni successivi, al socio alienante spetta il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2355-bis, 2437, 2437-bis e 2437-ter del Codice civile, si applica quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto in tema di recesso del socio.</p> <p>Il trasferimento che avvenga in violazione della clausola di gradimento e/o del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, con la</p>	<p>trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 45 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.</p> <p>4. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.</p> <p>5. In tutti casi in cui un socio intenda cedere, a qualsiasi titolo e nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 9.1, la propria quota ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorrerà, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della predetta quota il gradimento da parte dell'assemblea dei soci.</p> <p>6. Pertanto il socio che intenda alienare la propria quota, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario e la descrizione della quota da alienare, il corrispettivo ed i termini di pagamento della transazione. La decisione sul</p>
--	--

<p>conseguenza che l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità della quota e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.</p>	<p>gradimento dovrà intervenire senza indugio e dovrà essere comunicata al socio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta proposta di cessione, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.</p> <p>7. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter Codice Civile.</p> <p>8. A tal fine l'organo amministrativo nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore del soggetto indicato, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le quote da parte degli altri soci, in questo caso il socio sarà comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria quota.</p> <p>9. Qualora i soci non provvedano all'acquisto della partecipazione soggetta al gradimento nei sessanta giorni successivi, al socio alienante spetta il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2355-bis, 2437, 2437-bis e 2437-ter del Codice civile, si applica quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto in tema di recesso del socio.</p> <p>10. Il trasferimento che avvenga in violazione della clausola di gradimento e/o del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, con la conseguenza che l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità della quota e, in particolare,</p>
---	--

Art. 10) Particolari diritti dei soci

In relazione alla eventuale distribuzione delle riserve patrimoniali, degli utili di esercizio formati anteriormente alla costituzione della società ed in sede di ripartizione dell'attivo patrimoniale rinveniente al termine della procedura di liquidazione della società, a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta da ciascun socio, sono previste, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Cod. Civ., le seguenti percentuali di ripartizione

Socio Comune di San Giovanni in Persiceto	48,60 %
Socio Comune di Crevalcore	24,89 %
Socio Comune di Sala Bolognese	10,66 %
Socio Comune di Sant'Agata Bolognese	10,63 %
Socio Comune di Anzola dell'Emilia	5,22 %
Totale	100,00 %

il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Art. 10) Particolari diritti dei soci

1. In relazione alla eventuale distribuzione delle riserve patrimoniali, degli utili di esercizio formati anteriormente alla costituzione della società ed in sede di ripartizione dell'attivo patrimoniale rinveniente al termine della procedura di liquidazione della società, a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta da ciascun socio, sono previste, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Cod. Civ., le seguenti percentuali di ripartizione

Socio Comune di San Giovanni in Persiceto	48,60 %
Socio Comune di Crevalcore	24,89 %
Socio Comune di Sala Bolognese	10,66 %
Socio Comune di Sant'Agata Bolognese	10,63 %
Socio Comune di Anzola dell'Emilia	5,22 %
Totale	100,00 %

Art. 11) Recesso ed esclusione del socio

11.1 Il socio può recedere dalla società, per tutta la sua partecipazione:

- a) nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile;
- b) nel caso in cui si realizzi quanto descritto dall'art. 9.2 penultimo capoverso (mancato acquisto delle quote poste in vendita da un socio da parte degli altri soci, in caso di diniego del gradimento). In questo caso spetta anche agli altri soci il medesimo diritto di recesso maturato in capo al socio che aveva manifestato la volontà di recedere dalla società.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei suddetti casi, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante raccomandata a.r. o a mano (con firma per ricevuta), che dovrà essere inviata alla Società entro 30 (trenta) giorni:

- 1) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso;
- 2) dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso, se tale fatto è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese.

Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione e si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se

Art. 11) Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dalla società, per tutta la sua partecipazione:

- a) nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile;
- b) nel caso in cui si realizzi quanto descritto dall'art. 9.2 penultimo capoverso (mancato acquisto delle quote poste in vendita da un socio da parte degli altri soci, in caso di diniego del gradimento). In questo caso spetta anche agli altri soci il medesimo diritto di recesso maturato in capo al socio che aveva manifestato la volontà di recedere dalla società.

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei suddetti casi, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante raccomandata a.r. o a mano (con firma per ricevuta), che dovrà essere inviata alla Società entro 30 (trenta) giorni:

- a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso;
- b) dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso, se tale fatto è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese.

3. Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione e si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se

<p>l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società. La liquidazione della partecipazione del socio receduto avverrà alle condizioni previste dalla legge.</p> <p>11.2 Costituisce causa di esclusione dalla Società:</p> <p>a) il perdurare del possesso da parte di uno o più soci di una partecipazione superiore a quella degli altri soci, che violi pertanto il disposto dell'art. 8 del presente statuto in tema di pariteticità delle partecipazioni al capitale sociale;</p> <p>b) il verificarsi della condizione di cui all'art. 6.5 ultimo capoverso, del presente statuto (mancata adesione di un socio all'aumento del capitale sociale e concomitante mancata cessione della quota ai soci restanti o ad un nuovo socio, che provvedano alla sottoscrizione dell'aumento).</p> <p>L'esclusione deve essere decisa con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.</p> <p>L'esclusione deve essere tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio escluso, i termini di cui all'articolo 2473 del Codice civile decorrono a partire dalla data di spedizione della comunicazione di esclusione.</p> <p>Si applica, per quanto qui non derogato, l'art. 2287 del Codice Civile.</p>	<p>se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società. 5. La liquidazione della partecipazione del socio receduto avverrà alle condizioni previste dalla legge.</p> <p>11.2 6. Costituisce causa di esclusione dalla Società:</p> <p>a) il perdurare del possesso da parte di uno o più soci di una partecipazione superiore a quella degli altri soci, che violi pertanto il disposto dell'art. 8 del presente statuto in tema di pariteticità delle partecipazioni al capitale sociale;</p> <p>b) il verificarsi della condizione di cui all'art. 6.5 ultimo capoverso, del presente statuto (mancata adesione di un socio all'aumento del capitale sociale e concomitante mancata cessione della quota ai soci restanti o ad un nuovo socio, che provvedano alla sottoscrizione dell'aumento).</p> <p>7. L'esclusione deve essere decisa con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.</p> <p>8. L'esclusione deve essere tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio escluso, i termini di cui all'articolo 2473 del Codice civile decorrono a partire dalla data di spedizione della comunicazione di esclusione.</p> <p>9. Si applica, per quanto qui non derogato, l'art. 2287 del Codice Civile.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">CAPO III° ASSEMBLEE</p> <p>Art. 12) Decisione dei soci - competenze Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2, Codice civile:</p> <p>a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;</p> <p>b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;</p> <p>c) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili e l'approvazione dei documenti di cui all'art. 4 del presente statuto (controllo analogo);</p> <p>d) la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo, la nomina degli Amministratori e l'attribuzione di deleghe all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 comma 12 della L. 244/2007 come modificato dall'art. 71 della L. n. 69/2009;</p> <p>e) la nomina del Revisore dei conti (<i>ex art. 13 D.Lgs. 39/2010</i>) e/o dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) e del suo Presidente, nonché i loro compensi;</p> <p>f) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto nel rispetto delle norme sugli affidamenti diretti;</p> <p>g) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli amministratori;</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III° ASSEMBLEE</p> <p>Art. 12) Decisione dei soci - competenze 1. Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2, Codice civile:</p> <p>a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;</p> <p>b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;</p> <p>c) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili e l'approvazione dei documenti di cui all'art. 4 del presente statuto (controllo analogo);</p> <p>d) la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo, la nomina degli Amministratori e l'attribuzione di deleghe all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 comma 12 della L. 244/2007 come modificato dall'art. 71 della L. n. 69/2009;</p> <p>e) la nomina del Revisore dei conti (ex art. 13 D.Lgs. 39/2010) e/o dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) e del suo Presidente, nonché i loro compensi;</p> <p>f) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto nel rispetto delle norme sugli affidamenti diretti;</p> <p>g) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli amministratori;</p>
---	--

<p>h) ogni decisione relativa alla proroga di durata della Società od all'anticipato scioglimento della stessa sempre però nel rispetto del termine previsto al precedente art. 3;</p> <p>i) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.</p> <p>Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.</p> <p>Art. 13) Decisioni dei soci – Modalità</p> <p>Le decisioni dei soci sono adottate unicamente mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis Codice civile.</p>	<p>h) ogni decisione relativa alla proroga di durata della Società od all'anticipato scioglimento della stessa sempre però nel rispetto del termine previsto al precedente art. 3;</p> <p>i) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.</p> <p>2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.</p> <p>Art. 13) Decisioni dei soci – Modalità</p> <p>1. Le decisioni dei soci sono adottate unicamente mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis Codice civile.</p>
---	---

Art. 14) Assemblea dei soci – Convocazione

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale; siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati; nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Ai fini del rispetto di quanto sopra ed in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice civile, occorre che gli Amministratori (e, se nominati, i Sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla Società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

Art. 14) Assemblea dei soci – Convocazione

1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso spedito ai soci ~~e da essi ricevuto~~ almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

2. In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale; siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati; nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

3. Ai fini del rispetto di quanto sopra ed in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice civile, occorre che gli Amministratori (e, se nominati, i Sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla Società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

<p>Art. 15) Assemblea dei soci – Luogo di convocazione L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.</p> <p>Art. 16) Assemblea dei soci – Rappresentanza La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.</p> <p>Art. 17) Assemblea dei soci – Presidenza La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis, comma 4, del Codice civile. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione</p>	<p>Art. 15) Assemblea dei soci – Luogo di convocazione 1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.</p> <p>Art. 16) Assemblea dei soci – Rappresentanza 1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. 2. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.</p> <p>Art. 17) Assemblea dei soci – Presidenza 1. La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis, comma 4, del Codice civile. 2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. 3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. 4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della</p>
---	---

dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 18) Assemblea dei soci – Quorum costitutivo - Intervento in assemblea

L'assemblea è validamente costituita, in presenza di regolare convocazione, ove sia presente in proprio o per delega almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale. Vale quanto stabilito dall'art. 14, ultimo paragrafo, del presente statuto.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese.

L'assemblea può svolgersi solo se gli intervenuti sono tutti presenti nel medesimo luogo, non essendo consentito che gli intervenuti possano essere dislocati in più luoghi.

costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 18) Assemblea dei soci – Quorum costitutivo - Intervento in assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita, in presenza di regolare convocazione, ove sia presente in proprio o per delega almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale. Vale quanto stabilito dall'art. 14, ultimo paragrafo, del presente statuto.
2. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese.
3. L'assemblea può svolgersi solo se gli intervenuti sono tutti presenti nel medesimo luogo, non essendo consentito che gli intervenuti possano essere dislocati in più luoghi.

Art. 19) Decisioni dei soci – Quorum deliberativo

Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

La trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, la deliberazione che comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, la messa in liquidazione della società, l'effettuazione di operazioni straordinarie, l'introduzione, modificazione o soppressione della clausola compromissoria ed in generale le modifiche del presente statuto, sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero complessivo dei diritti di voto il voto del socio in conflitto di interessi.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e ai Sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al Revisore legale e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

Art. 19) Decisioni dei soci – Quorum deliberativo

1. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.
2. La trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, la deliberazione che comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, la messa in liquidazione della società, l'effettuazione di operazioni straordinarie, l'introduzione, modificazione o soppressione della clausola compromissoria ed in generale le modifiche del presente statuto, sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.
3. In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero complessivo dei diritti di voto il voto del socio in conflitto di interessi.
4. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e ai Sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al Revisore legale e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

Art. 20) Assemblea dei soci – Verbalizzazione

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del Codice civile.

Art. 20) Assemblea dei soci – Verbalizzazione

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'assemblea;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del Codice civile.

<p style="text-align: center;">CAPO IV° ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA’</p> <p>Art. 21) Amministrazione della società La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d’Amministrazione, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri (compreso il Presidente), i cui componenti possono operare con il metodo collegiale. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione monocratico o collegiale compete all’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2479 del Codice civile. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall’atto costitutivo o all’atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all’atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all’atto della loro nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV° ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA’</p> <p>Art. 21) Amministrazione della società 1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o, nel caso in cui l’assemblea in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersonale, da un Consiglio d’Amministrazione, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri (compreso il Presidente), il tutto nel rispetto delle disposizione di legge vigenti. i cui componenti possono operare con il metodo collegiale. 2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione monocratico o collegiale compete all’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2479 del Codice civile. 3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice civile e dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39. 4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall’atto costitutivo o all’atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca. 5. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno</p>
--	---

<p>costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>Gli amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci, affinché provveda alla nomina degli amministratori mancanti.</p> <p>Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, si considera decaduto l'intero Organo Amministrativo e i soci provvedono alle nuove nomine.</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio; nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; in ogni caso i rimborsi delle spese ed i compensi potranno essere riconosciuti solo entro i limiti imposti in materia dalla normativa vigente. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.</p> <p>Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.</p> <p>Per la nomina e la composizione dell'Organo Amministrativo dovranno trovare applicazione le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di società partecipate da Enti Locali.</p>	<p>che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza può essere nominato un possono essere nominati anche uno o più vice presidenti presidente cui sono attribuiti esclusivamente poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento. secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>6. Gli amministratori sono rieleggibili.</p> <p>7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci, affinché provveda alla nomina degli amministratori mancanti.</p> <p>8. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, si considera decaduto l'intero Organo Amministrativo e i soci provvedono alle nuove nomine.</p> <p>9. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio; nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; in ogni caso i rimborsi delle spese ed i compensi potranno essere riconosciuti solo entro i limiti imposti in materia dalla normativa vigente. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano</p>
---	--

	<p>rinunciato.</p> <p>10. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.</p> <p>11. Per la nomina e la composizione dell'Organo Amministrativo dovranno trovare applicazione le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di società partecipate da Enti Locali.</p> <p>12. Nella scelta degli amministratori dovrà essere assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso di anno.</p> <p>13. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti delle società controllate, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto di copertura e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.</p>
--	--

Art. 22) Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore, nonché ai Sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

Art. 22) Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore, nonché ai Sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è

<p>a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta, salvo il caso in cui il Consiglio sia composto di due soli membri. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.</p> <p>Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>	<p>necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la deliberazione proposta si</p>
---	--

<p>Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p> <p>Il verbale deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la data dell'adunanza; b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti; d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. <p>Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.</p>	<p>intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta, salvo il caso in cui il Consiglio sia composto di due soli membri. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> 7. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. 9. Il verbale deve indicare: <ul style="list-style-type: none"> a) la data dell'adunanza; b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti; d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
---	---

Art. 23) Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale, compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 23) Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale, compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 24) Amministratori delegati, direttori e procuratori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4 del Codice civile.

A uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva, le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, fiscali, di sicurezza e igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale; a coloro cui siano attribuite dette funzioni delegate spetta di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali e di tenere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alla trattazione di dette problematiche e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali.

Per la nomina dei direttori e procuratori speciali dovranno trovare applicazione le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di società partecipate da Enti Locali.

Art. 24) Amministratori delegati, direttori e procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4 del Codice civile.

2. A uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva, le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, fiscali, di sicurezza e igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale; a coloro cui siano attribuite dette funzioni delegate spetta di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali e di tenere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alla trattazione di dette problematiche e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

3. ~~Il consiglio di amministrazione~~ **L'organo amministrativo** può nominare direttori e procuratori speciali.

4. Per la nomina dei direttori e procuratori speciali dovranno trovare applicazione le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di società partecipate da Enti Locali.

Art. 25) Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale potrà delegare a ciò un altro componente del Consiglio. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 25) Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale potrà delegare a ciò un altro componente del Consiglio. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 26) Organo di Controllo – Revisore dei conti

La Società può nominare un Organo di Controllo o un Revisore. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo può essere costituito da un unico membro effettivo o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è nominato dai soci contestualmente alla nomina del Collegio.

I soci potranno nominare il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale o il Revisore anche qualora non obbligatori per legge. In tali casi essi devono avere i requisiti e gli spettano le competenze ed i poteri previsti dalla legge per l'ipotesi di nomina obbligatoria.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo viene ricostituito.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di Organo Amministrativo.

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-*bis* Codice civile.

La Revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci, da un Revisore legale o da una Società di

Art. 26) Organo di Controllo – Revisore dei conti

1. La Società ~~può nominare~~ **nomina** un Organo di Controllo o un Revisore. ~~La nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.~~

L'Organo di Controllo può essere costituito da un unico membro effettivo o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è nominato dai soci contestualmente alla nomina del Collegio.

2. ~~I soci potranno nominare il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale o il Revisore anche qualora non obbligatori per legge. In tali casi essi devono avere i requisiti e gli spettano le competenze ed i poteri previsti dalla legge per l'ipotesi di nomina obbligatoria.~~

Abrogato

3.L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo viene ricostituito.

4.Le riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di Organo Amministrativo.

5.L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-*bis* Codice civile.

6.La Revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a

<p>Revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di Controllo ove consentito dalla legge.</p> <p>Qualora eserciti la revisione legale dei conti, l'Organo di Controllo deve essere composto da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.</p> <p>La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.</p> <p>Per la nomina e la composizione dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) dovranno trovare applicazione le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di società partecipate da Enti Locali.</p>	<p>discrezione dei soci, da un Revisore legale o da una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di Controllo ove consentito dalla legge.</p> <p>7. Qualora eserciti la revisione legale dei conti, l'Organo di Controllo deve essere composto da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.</p> <p>8. La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.</p> <p>9. Per la nomina e la composizione dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) dovranno trovare applicazione le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di società partecipate da Enti Locali.</p>
---	--

Art. 27) Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

Art. 27) Azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

<p style="text-align: center;">CAPO V° ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO</p> <p>Art. 28) Esercizi sociali, bilancio e utili Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio. Esso è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 Codice civile. Gli utili netti risultanti dal bilancio non potranno essere distribuiti durante tutta la vita della società ed almeno il 5 (cinque) per cento, dovrà essere accantonato ogni anno alla Riserva Legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale. E' fatto inoltre divieto di distribuzione, durante tutta la vita della Società, delle somme accantonate nelle Riserve Patrimoniali formatesi in periodi antecedenti la trasformazione in società a responsabilità limitata.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO V° ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO</p> <p>Art. 28) Esercizi sociali, bilancio e utili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio. 3. Esso è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 Codice civile. 4. Gli utili netti risultanti dal bilancio non potranno essere distribuiti durante tutta la vita della società ed almeno il 5 (cinque) per cento, dovrà essere accantonato ogni anno alla Riserva Legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale. 5. E' fatto inoltre divieto di distribuzione, durante tutta la vita della Società, delle somme accantonate nelle Riserve Patrimoniali formatesi in periodi antecedenti la trasformazione in società a responsabilità limitata.
--	--

<p style="text-align: center;">CAPO VI° SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>Art. 29) Scioglimento e liquidazione La Società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della Società. Per la ripartizione dell'attivo rinveniente dalla liquidazione vale quanto disposto dall'art. 10 del presente statuto.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO VI° SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>Art. 29) Scioglimento e liquidazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge e dal presente statuto. 2. In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo. 3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della Società. 4. Per la ripartizione dell'attivo rinveniente dalla liquidazione vale quanto disposto dall'art. 10 del presente statuto.
--	---

<p style="text-align: center;">CAPO VII° FORO COMPETENTE</p> <p>Art. 30) Foro competente Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.</p> <p style="text-align: center;">CAPO VIII° NORME FINALI</p> <p>Art. 31) Legge applicabile Al presente statuto si applica la legge italiana.</p> <p>Art. 32) Comunicazioni Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la Società come destinataria, il documento originale va conservato dalla Società stessa unitamente al documento risultante</p>	<p style="text-align: center;">CAPO VII° FORO COMPETENTE</p> <p>Art. 30) Foro competente 1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.</p> <p style="text-align: center;">CAPO VIII° NORME FINALI</p> <p>Art. 31) Legge applicabile 1. Al presente statuto si applica la legge italiana.</p> <p>Art. 32) Comunicazioni Recapito dei soci per i rapporti sociali 1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. Ogni qualvolta, nel presente statuto, si fa riferimento a comunicazioni da inviare ad uno o più soci, tale comunicazione si intenderà regolarmente effettuata qualora, oltre ad aver rispettato ogni condizione, termine o requisito sostanziale specificatamente previsto</p>
--	---

dalla trasmissione via telefax.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

dal presente statuto, sia stata indirizzata all'indirizzo di ciascuno dei soci quale risultante dal libro soci della società alla data in cui la comunicazione è effettuata.

~~2. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.~~ **Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti alla Società.**

- ~~1. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la Società come destinataria, il documento originale va conservato dalla Società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.~~
- ~~2. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.~~

<p>Art. 33) Computo dei termini Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.</p>	<p>Art. 33) Computo dei termini Disposizioni generali</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.
--	--

PATTI PARASOCIALI

Tra

Il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), con sede in S. Giovanni in Persiceto (BO, Corso Italia n.70, in persona del suo legale rappresentante Sig.;

Il Comune di Crevalcore (BO) con sede in Crevalcore (BO), Via G. Matteotti n. 191, in persona , del suo legale rappresentante Sig.;

Il Comune di Sala Bolognese (BO) con sede in Sala Bolognese (BO), Piazza Marconi n. 1, in persona , del suo legale rappresentante Sig.;

Il Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) con sede in Sant'Agata Bolognese (BO), Via 2 Agosto 1980 n. 118 in persona , del suo legale rappresentante

Il Comune di Anzola dell'Emilia (BO), con sede in Anzola dell'Emilia (BO), Via Grimaldi n. 1, in persona del suo legale rappresentante Sig.;

detti insieme anche Partecipanti:

PREMESSO:

- che i Partecipanti sono soci della società "Idropolis piscine S.r.l." con sede in San Giovanni in Persiceto, Via Castelfranco n.16/B, capitale sociale di € 100.000 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. BO – 0369327 secondo la seguente ripartizione di quote:

Socio	Valore nominale	% Capitale sociale
Comune di San Giovanni in P.	€ 20.000	20%
Comune di Crevalcore	€ 20.000	20%
Comune di Sala Bolognese	€ 20.000	20%
Comune di San'Agata Bol.se	€ 20.000	20%
Comune di Anzola dell'Emilia	€ 20.000	20%
Totale	€ 100.000	100%

- che i Partecipanti detengono, tramite il possesso delle quote sopra evidenziate, la possibilità di esprimere la totalità dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di "Idropolis piscine S.r.l." determinandone in tal modo le deliberazioni;
- che i sottoscrittori del presente patto sono uniti dalla volontà di promuovere l'attività della società "Idropolis piscine S.r.l." con un piano di sviluppo condiviso, e ritengono necessario assicurare, per un congruo periodo di tempo, la stabilità degli assetti societari al fine di favorire la continuità di indirizzo nella gestione e nella direzione della Società e pertanto hanno individuato, nella stipula del presente patto parasociale, lo strumento idoneo per perseguire tale fine;
- che i Partecipanti ritengono di rilevante interesse per sé medesimi e per "Idropolis piscine S.r.l." assicurare, per un congruo periodo di tempo, uno stretto collegamento tra loro **e l'esercizio di un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175** ;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura, anche per quanto non specificatamente richiamato nella parte dispositiva.

Art. 2) E' costituito un patto parasociale ai sensi ed in conformità dell'art. 2341bis del C.C., avente ad oggetto:

- a) le modalità di adozione delle decisioni assembleari (quorum costitutivo);
- b) le proporzioni in base alle quali i soci parteciperanno alla erogazione a favore della Società di trasferimenti in conto capitale ed in conto esercizio;
- c) le modalità di nomina dell'Organo Amministrativo della società;
- d) la limitazione al trasferimento delle quote della società Idropolis piscine S.r.l. .

Art. 3) La durata del presente accordo è fissata in anni cinque a far tempo dalla sua sottoscrizione. Essi si riterranno tacitamente ~~prorogata~~ rinnovati di quinquennio in quinquennio, con le medesime norme previste nella presente scrittura qualora non venga notificato il recesso dal patto parasociale da una delle Parti all'altro partecipante con lettera raccomandata inviata entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza originaria o **rinnovata** ~~prorogata~~.

Art. 4) I Partecipanti al presente patto, in ottemperanza alla volontà espressa in premessa di concordare unanimemente una modalità di gestione societaria di Idropolis piscine S.r.l. ed al fine di riconoscere

l'importanza degli apporti in termini patrimoniali effettuati da alcuni soci a favore della Società, si impegnano a non adottare deliberazioni assembleari sia di natura ordinaria, sia di natura straordinaria, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nell'Assemblea dei soci validamente costituita non risulti presente o rappresentato il socio Comune di San Giovanni in Persiceto.

Art. 5) I Partecipanti al presente patto, in conseguenza del riconoscimento dell'importanza degli apporti in termini patrimoniali effettuati da alcuni soci a favore della Società, del fatto che tale circostanza ha determinato l'attribuzione differenziata di particolari diritti, in sede statutaria, espressi sotto forma di differenti percentuali di partecipazione da parte dei soci al riparto del patrimonio sociale in caso di scioglimento o di distribuzione di utili e/o riserve patrimoniali, convengono quanto segue.

Premesso che non potranno avvenire nei confronti della Idropolis piscine S.r.l. trasferimenti straordinari da parte dei soci, nè aperture di credito, né potranno essere rilasciate garanzie in suo favore, qualora la stessa abbia registrato perdite d'esercizio per tre esercizi consecutivi ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, ciascun aderente al presente patto, partecipa alle spese di investimento e quindi ai trasferimenti in conto capitale a favore della Società secondo le medesime percentuali applicate alla ripartizione del patrimonio

sociale in caso di liquidazione indicate all'art. 10 dello statuto sociale:

Socio Comune di San Giovanni in Persiceto	48,60 %
Socio Comune di Crevalcore	24,89 %
Socio Comune di Sala Bolognese	10,66 %
Socio Comune di Sant'Agata Bolognese	10,63 %
Socio Comune di Anzola dell'Emilia	5,22 %
Totale	100,00 %

Ciascun aderente al presente patto partecipa all'effettuazione dei trasferimenti in conto esercizio volti alla copertura dei costi necessari per l'effettuazione di servizi di pubblico interesse per i soci, che saranno definiti annualmente da un'apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci della Società. In tale eventualità i Partecipanti convengono che i predetti trasferimenti saranno computati in base alla popolazione residente alla data del 30 giugno. Resta inteso che il dato di riferimento (popolazione residente al 30 giugno) verrà calcolato ed aggiornato con cadenza biennale, a partire dalla data di sottoscrizione del presente patto. I trasferimenti in conto esercizio di cui sopra saranno erogati a fronte di apposite convenzioni e/o contratti stipulati con ciascun Partecipante.

Art. 6) I Partecipanti al presente patto, in conseguenza del riconoscimento dell'importanza degli apporti in termini patrimoniali effettuati da alcuni soci a favore della Società, del fatto che tale

circostanza ha determinato l'attribuzione differenziata di particolari diritti, in sede statutaria, espressi sotto forma di differenti percentuali di partecipazione da parte dei soci al riparto del patrimonio sociale in caso di scioglimento o di distribuzione di utili e/o riserve patrimoniali, convengono inoltre quanto segue.

In caso di ~~In sede di~~ nomina del Consiglio d'Amministrazione della società Idropolis piscine S.r.l., la scelta degli Amministratori verrà effettuata come segue:

- n. 1 amministratore, secondo l'indicazione del socio Comune di San Giovanni in Persiceto;
- n. 1 amministratore secondo l'indicazione congiunta dei soci Comune di Crevalcore e Sant'Agata Bolognese;
- n. 1 amministratore secondo l'indicazione congiunta dei soci Comune di Sala Bolognese ed Anzola dell'Emilia.

Art. 7) I Partecipanti, salvo quanto disposto al successivo articolo 8, s'impegnano a non vendere, cedere od alienare sotto qualsiasi forma e/o a qualsiasi titolo, le quote da essi vincolate in patto di sindacato, nonché quelle che dovessero ad essi derivare da acquisti effettuati da altri soci o da terzi, che si intenderanno automaticamente sindacate e pertanto vincolate a tutte le norme del presente patto, da assegnazioni gratuite e/o aumenti di capitale gratuito o a pagamento, né ad iniziare per esse trattative di vendita di alcun tipo o forma per tutta la durata del sindacato stesso.

Art. 8) Fermi restando tutti i vincoli derivanti dal presente patto parasociale sono ammesse vendite di quote tra i Partecipanti alle seguenti condizioni:

a) le quote poste in vendita che formeranno oggetto della cessione, resteranno vincolate in sindacato a tutti gli effetti;

b) il partecipante venditore dovrà comunicare per iscritto agli altri partecipanti il numero delle quote poste in vendita, il prezzo richiesto ed ogni altra condizione relativa alla transazione;

c) gli altri partecipanti, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b) comunicheranno l'intenzione di effettuare il rilievo totale alle condizioni richieste dal partecipante venditore e nel rispetto della clausola statutaria che impone la pariteticità delle partecipazioni possedute dai soci per tutta la durata della Società.

Art. 9) L'eventuale ammissione di nuovi partecipanti al sindacato dovrà essere deliberata all'unanimità dai Partecipanti mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della nuova adesione.

Art 10) Il presente accordo è redatto in originale e firmato da tutti i partecipanti i quali trattengono ciascuno un originale.

Art. 11) ~~Le controversie che potranno insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente scrittura verranno risolte mediante procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 806-826 del C.P.C..~~

~~Gli Arbitri sono in numero di:~~

~~a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 25.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;~~

~~b) tre, per le altre controversie.~~

~~Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.~~

~~Gli Arbitri decidono secondo diritto.~~

~~Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.~~

~~Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove~~

~~l'attivazione della procedura.~~

Qualunque controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente accordo sarà decisa mediante ricorso ad un arbitro unico, nominato di comune accordo fra le parti e in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'Arbitro deciderà la controversia secondo equità e quale amichevole compositore e con lodo irrituale.

S. Giovanni in Persiceto,

Comune di San Giovanni in Persiceto_____

Comune di Crevalcore_____

Comune di Sala Bolognese_____

Comune di Sant'Agata Bolognese_____

Comune di Anzola dell'Emilia_____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di avere preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole di cui alla presente scrittura, tuttavia al fine di mallevarsi reciprocamente e con l'intento di rinunciare sin d'ora alla possibilità di far valere in via di eccezione alcune clausole del presente contratto le parti sottoscrivono specificatamente approvandone integralmente il contenuto degli articoli 3) durata del patto; 4) deliberazioni assemblea ordinaria e straordinaria; 5)

trasferimenti alla Società; 6) nomina organi sociali; 7) divieto di
cessione delle quote ed 11) clausola arbitrale.

S.Giovanni in Persiceto,

Comune di San Giovanni in Persiceto_____

Comune di Crevalcore_____

Comune di Sala Bolognese_____

Comune di Sant'Agata Bolognese_____

Comune di Anzola dell'Emilia_____

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **67** del **28/09/2017**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IDROPOLIS PISCINE S.R.L. ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100) E APPROVAZIONE NUOVI PATTI PARASOCIALI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align: right;">IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> Data 25/09/2017 <p style="text-align: right;">BUSI MARINA</p>
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> Data 26/09/2017 <p style="text-align: right;">RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 28/09/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL VICE SEGRETARIO
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 05/10/2017